AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Servizi di Intervento sul Territorio

10 SET. 2015

ORDINANZA n. 1215 **del** _____ **Prot. n.** 113126

Oggetto:	D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Parte Seconda Titolo III-bis. Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta LADURNER S.r.l. – Impianto di incenerimento con recupero di calore ubicato in Via Walter Tobagi n. 16, Montale. Ordinanza n. 788 del 24/06/2014 e s.m.i. Modifica d'ufficio.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia di ambientale";

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112)" che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell'attività;

VISTA la LR 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati"e s.m.i. in ultimo modificata dalla LR 61 del 28/10/2014 "Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r.25/1998 e alla l.r. 10/2010";

VISTI in particolare gli artt. 28 e 29 della citata LR 61/2014 che disciplinano rispettivamente la "Decorrenza del trasferimento delle funzioni" e le "Disposizioni transitorie relative ai procedimenti";

VISTA la DGRT n. 21 del 12/01/2015 "Prime linee guida per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. 208, 209, 2011 e 213 del d.lgs 152/2006 e di cui al titolo III bis della parte II del medesimo decreto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r.28/1998 e alla l.r. 10/2010)";

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale e i successivi atti di modifica di cui ai seguenti Atti Unici del SUAP associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale prot. n° 57371 del 30/10/2007, prot. n° 55121 del 25/11/2008, prot. n° 20352 del 29/04/2009, prot. n° 52174 del 03/11/2009 e prot. n°39083 del 13/08/2010, prot. n° 57711 del 16/12/2010, prot. n°41057 del 16/09/2011, prot. n° 52028 del 30/11/2011, prot. n°7602 del 24/02/2012 e prot. n° 29080 del 16/07/2012, per l'impianto di incenerimento rifiuti con recupero di energia sito in Montale, via Walter Tobagi n. 16 gestito dalla ditta Ladurner S.r.l.;

CONSIDERATO che le autorizzazioni di cui sopra sono state rilasciate sulla base del parere espresso dalla Provincia di Pistoia con Ordinanza n° 2069 del 30/10/207, Ordinanza n° 2289 del 25/11/2008, Ordinanza n° 892 del 29/04/2009, Ordinanza n° 2173 del 20/10/2009, Ordinanza n° 2447 del 06/08/2010, Ordinanza n° 3195 del 23/11/2010, Ordinanza n° 1332 del 07/09/2011, Ordinanza n° 1651 del 30/11/2011, Ordinanza n° 198 del 13/02/2012 e Ordinanza n° 703 del 18/05/2012;

VISTI gli atti del SUAP associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale prot. n° 28498 del 08/07/2014 e prot. n° 46226 del 07/11/2014 (rilasciati rispettivamente sulla base dell'Ordinanza n° 788 del 24/06/2014 e Ordinanza n° 1345 del 24/10/2014) riguardanti il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la successiva modifica d'ufficio emessa in seguito al disposto di cui all'art. 35 del DL 91/2014 convertito in legge n° 164/2014;

VISTA la nota inviata a mezzo email del 16/07/2015 con la quale lo studio legale Avv. Cinzia Silvestri comunica che "*Ladurner attende formale ordinanza di modifica dell'AIA 2014, in ossequio alla sentenza n. 954/2015 TAR Firenze – RG 1658/2014*";

VISTA la nota prot. n° 88621 del 31/07/2015 con la quale questa Amministrazione esprime i propri dubbi relativamente a quale sia l'ente (Regione o Provincia) effettivamente competente al rilascio della modifica dell'AIA, al fine della *tutela della correttezza della attività amministrativa e della validità stessa dell'atto oggetto di modifica*;

VISTA la nota acquisita agli atti in data 25/08/2015 prot. n° 107614, con la quale lo studio legale Avv. Cinzia Silvestri, intima e diffida l'amministrazione ad adottare lo specifico atto di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in ottemperanza alla sentenza TAR Toscana 954/2015 indicando in maniera perentoria, sebbene non supportata da elementi di diritto, il termine di sette giorni per l'adozione dell'atto, prescindendo così da qualsiasi elemento di ordine pratico in riferimento ai tempi tecnici necessari per la predisposizione dello stesso;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n° 108350 del 27/08/2015 con la quale la Regione Toscana afferma che il procedimento di modifica dell'atto autorizzativo (AIA), resosi necessario in ossequio alla sentenza del TAR Toscana sopra citata, è di competenza della Provincia di Pistoia sulla scorta del paragrafo 3 della DGRT 21/2015 in quanto "*alla Regione competano le modifiche alle autorizzazioni già rilasciate dalle Province che comportino approvazione di nuovi progetti o di loro modifiche di opere e/o esercizio. Si ritiene quindi che i procedimenti che non comportino le modifiche di cui sopra, come quelle in oggetto, restano nella competenza della Provincia*";

VALUTATO necessario fornire una rapida soluzione alla problematica anche per evitare un eventuale giudizio di ottemperanza e quindi un potenziale danno per l'ente, procedendo quindi con la adozione dell'atto, sebbene non univocamente convinti della attribuzione della competenza alla scrivente Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di procedere con la modifica d'ufficio dell'Ordinanza n° 788 del 24/06/2014 ovverosia dell'Ordinanza n° 1345 del 24/10/2014 e più in particolare:

a) sostituendo il disposto di cui al punto 1) dell'Ordinanza n° 1345/2014 con il seguente:
   "Di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i. rinnovata con Ordinanza n° 788 del 24/06/2014 ed in particolare sostituendo la seconda alinea del capitolo 2 dell'Allegato 2 "Allegato Tecnico Prescrizioni" che recita: "Il quantitativo massimo di rifiuto smaltibile nell'impianto non può superare le 150 t/giorno" con la seguente: "Lo smaltimento dei rifiuti nell'impianto potrà avvenire fino alla saturazione del carico termico per singola linea di incenerimento (linea 1= MW 13, linea 2 = MW 5, linea 3 = MW 10)";
b) revocando il disposto di cui al punto 2 dell'Ordinanza n° 1345/2014 sulla base del contenuto della sentenza n 954/2015 con specifico riferimento ai punti 6 e 5 della sezione in diritto nei quali viene precisata la non necessità di svolgimento di una nuova procedura di VIA per consentire lo smaltimento di un quantitativo giornaliero di rifiuti superiore al limite autorizzato (150 t/die);

VISTO E CONSIDERATO tutto quanto sopra riportato;

VISTO lo Statuto Provinciale art. 71;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 235 del 20.7.2015 "*Approvazione del documento avente per oggetto: "riordino organizzativo provvisorio delle strutture e del funzionamento della Provincia di Pistoia nelle more della conclusione del processo di riordino ex Legge n. 56/2014." e disposizioni per la sua attuazione*";

ORDINA

1) la modifica d'ufficio dell'Ordinanza n° 788 del 24/06/2014 ovverosia dell'Ordinanza n° 1345 del 24/10/2014 e più in particolare:

a) di sostituire il disposto di cui al punto 1) dell'Ordinanza n° 1345/2014 con il seguente:
   "Di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i. rinnovata con Ordinanza n° 788 del 24/06/2014 ed in particolare sostituendo la seconda alinea del capitolo 2 dell'Allegato 2 "Allegato Tecnico Prescrizioni" che recita: "Il quantitativo massimo di rifiuto smaltibile nell'impianto non può superare le 150 t/giorno" con la seguente: "Lo smaltimento dei rifiuti nell'impianto è autorizzato a saturazione del carico termico per singola linea di incenerimento (linea 1= MW 13, linea 2 = MW 5, linea 3 = MW 10)";

b) di revocare il disposto di cui al punto 2 dell'Ordinanza n° 1345/2014 per i motivi di cui in narrativa;
2) Di far salva l'Ordinanza n° 2069 del 30/10/2007 e s.m.i., rinnovata con Ordinanza n° 788 del 24/06/2014 e s.m.i., nelle parti che non risultano in contrasto con il presente atto;

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale, per la predisposizione dell'atto definitivo di autorizzazione; **copia di quest'ultimo verrà trasmesso dal SUAP alla Provincia di Pistoia – Servizi di Intervento sul Territorio agli Uffici tecnici del Comune di Montale, ad ARPAT Dipartimento di Pistoia, all'Azienda USL n° 3 di Pistoia per gli adempimenti di competenza.**

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990 e s. m.i., contro il **provvedimento finale** è ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente del Servizio (inserire il nome del Servizio) entro il termine di 30 giorni. E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in via giurisdizionale, anche in caso di adozione del provvedimento oltre al termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (D. Lgs n. 104/2010 e s.m.i.) entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni (D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i.). Fermi restando i termini perentori sopra indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore Civico Territoriale della Provincia di Pistoia (Via Cavour, 2, 51100 Pistoia, Numero Verde 800 246 245 oppure on line http://pistoia.difesacivica.it/) in forma scritta o anche con modalità informali, senza termine di scadenza. Nel corso del procedimento è sempre possibile rivolgersi allo stesso Difensore Civico Territoriale.

Di pubblicare, a cura del Servizio Tutela Ambientale, i dati relativi al presente provvedimento secondo quanto stabilito degli artt. 23 e 24 del D. Leg.vo 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente, sottosezione "Attività e procedimenti"

LG/

Il Dirigente
Dott. Ing. Delfo Valori